



Contenuto della protezione internazionale e rilevanza dell'iscrizione anagrafica per rifugiati e richiedenti asilo

M. Malena, UNHCR Roma

Sessione Il diritto di asilo e l'anagrafe, 2.12.2010

Convegno nazionale ANUSCA - Merano, 29.11-3.12.2010

Principali fonti del diritto internazionale, dell'Unione europea e nazionale

- 1951:** **Convenzione di Ginevra (ratificata dall'Italia con Legge 722/54) e ruolo UNHCR**
- 2003:** **Direttiva Accoglienza → D.lgs 140/05**
Regolamento c.d. Dublino II
- 2004:** **Direttiva Qualifiche → D.lgs. 251/07**
- 2005:** **Direttiva Procedure → D.lgs. 25/08**

Costituzione della Repubblica

art. 10, c. 3

- **Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.**

Protezione Internazionale

❖ Cosa significa cercare/chiedere protezione internazionale?

❖ Decreto Legislativo n. 251/07, art. 2, lett. a)
Ai fini del presente decreto s'intende per "protezione internazionale":

lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria

Documenti rilasciati ai richiedenti asilo

D.lgs. 25/08 e D.lgs. 140/05

- **Attestato nominativo**
- **Copia del modello C3**
- **Permesso di soggiorno per richiesta di asilo**

(durata: 3 mesi / 6 mesi rilasciato se dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo manca decisione definitiva: quest'ultimo consente attività lavorativa)

→ **Accoglienza e Procedura di riconoscimento** →

Permesso di soggiorno per beneficiari di protezione

- **Status di rifugiato** = permesso per ASILO - **5 anni rinnovabile** (art. 23, c. 1 D. lgs. 251/07).
- **Protezione sussidiaria** = permesso per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - **3 anni rinnovabile previa verifica permanenza condizioni** (art. 23, c. 2 D. lgs. 251/07).
- **Protezione umanitaria** = permesso di soggiorno per **MOTIVI UMANITARI – periodo “non superiore alle necessità documentate” (nella prassi, un anno). Rinnovabile.**

(art. 5, c. 3 lett. e) TUIMM; art. 11, c. 1 lett. c-ter) DPR 394/1999; Min. Interno, Circ. 300/C/2003/331/P/12.214-5/1^a Div. del 24 febbraio 2003).

Cosa accade all'uscita dai CARA?

- Dove possono recarsi i titolari di protezione dopo l'avvenuto riconoscimento e rilascio del permesso di soggiorno?
- Quali strumenti di sostegno all'inserimento sociale e lavorativo, vista la fragilità della situazione di partenza (mancanza rete familiare di supporto, vulnerabilità)?

Sistema di accoglienza/integrazione

SPRAR (Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati)

- Beneficiari: sia richiedenti asilo sia titolari di protezione
- 3000 posti (di cui 500 per vulnerabili) nel triennio 2011-2013 (Decreto Ministero Interno, 22.4.10, finanziamento FNPSA)
- Nove linee-guida: maggiore flessibilità ma minore turn-over
- Mancanza di “chiusura” dell’attuale sistema di accoglienza
- Mancanza di prospettive adeguate di integrazione: molti rifugiati sono senza tetto, vivono in condizioni di degrado e privazione.

Diritti riconosciuti ai titolari di protezione internazionale alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (D.lgs. 251/07)

- Occupazione (art. 25)
- Istruzione e formazione professionale (art. 26)
- Assistenza sanitaria e sociale (art. 27)
- Libera circolazione (art. 28)
- Alloggio (art. 29)

Nota: i rifugiati possono ottenere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale (art. 16, c. 2, art. 9, c. 1-e Legge 91/92)

art. 25, D.lgs. 251/07

Occupazione

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, *con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.*

art. 26, D.lgs. 251/07

Accesso all'istruzione

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale *nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.*
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

art. 27, D.lgs. 251/07

Assistenza sanitaria e sociale

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

art. 29, D.lgs. 251/07

Libera circolazione, integrazione, alloggio

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.

Documenti di viaggio

Per titolari di status di rifugiato

- art. 24, c. 2 D.lgs. 251/07
“Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile, secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.”

Documenti di viaggio

Per titolari protezione sussidiaria

- art. 24, c. 2 D.lgs. 251/07
“ quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità del Paese di cittadinanza, la questura rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri”

Dati UNHCR e statistiche Eurostat 2010

- **Arrivi via mare 2008: 75% circa ha chiesto asilo**
- **50% di loro ha ottenuto una forma di protezione** (internazionale/umanitaria)
- **Domande di asilo presentate nel**
2008: 30.492
2009: 17.603
2010 (gennaio-agosto): 4.035 (stesso periodo 2009: 10.895)
- **Riconoscimenti Gennaio-Settembre 2009:**
1.407 status rifugiato
4.228 protezione sussidiaria
1.519 proposta di protezione umanitaria
- **Riconoscimenti Aprile-Giugno 2010: tot. decisioni 2,720 – positive 1,010**
420 status rifugiato
310 protezione sussidiaria
280 protezione umanitaria

Fonti: UNHCR; Rapporto Eurostat, EC 7.10.10

Criticità rilevate sul territorio per l'iscrizione anagrafica dei rifugiati, problemi applicativi art. 6, c. 7 TUIMM e art. 15 reg. att.

- Impossibilità di depositare la domanda di iscrizione anagrafica (argomentando in base a illiceità dell'alloggio/case occupate abusivamente; luogo inadeguato es. centro culturale; novità introdotte dalla Legge 94/09).
- Richiesta passaporto.
- Provvedimenti restrittivi adottati a livello locale (es. ordinanze sindaci).

Possibili soluzioni per tutela del diritto di residenza e buon governo del territorio

- Previsioni normative e strumenti di interpretazione (circolari, note illustrative, letteratura e giurisprudenza) forniscono soluzioni in materia di iscrizione anagrafica per rifugiati SFD/ST:

Consolidare le buone prassi realizzate in tanti Comuni italiani (es. domiciliazione presso associazioni/servizi sociali comunali, delibere comunali su indirizzo fittizio) attraverso strategie univoche, uniformi e condivise a livello centrale.



Grazie dell'attenzione!



**Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR)
www.unhcr.it**

malena@unhcr.org